

Sentenza: n. 159 del 2018 - *decisione del 22 maggio 2018; deposito del 17 luglio 2018*

Materia: Tutela della salute - nomine dei direttori generali sanitari

Parametri invocati: artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost; nonché art. 17, lettere b) e c) dello statuto della Regione Siciliana

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale)

Esito: illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata

Estensore: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4 (Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale), per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché con l'art. 17, lettere b) e c) dello statuto della Regione siciliana, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

La disposizione censurata recita: *“Nelle more della modifica legislativa discendente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato aggiornamento dell'elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, ove non ricorra l'incarico ordinario si procede alla nomina di commissario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Resta confermato quanto stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.”*

Secondo il ricorrente, il regime speciale e transitorio introdotto dalla legislazione regionale, basato sulla conferma degli incarichi in atto, fino alla naturale scadenza, e sul divieto di nuove nomine con il ricorso ad un commissario ad acta ove non ricorra l'incarico ordinario, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97, nonché con l'art. 117, terzo comma, Cost., che annovera la tutela della salute tra le materie di competenza legislativa concorrente; e con l'art. 17, lettere b) e c), dello statuto speciale regionale, che circoscrive la potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica e assistenza sanitaria entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

In sostanza, risulterebbe leso il principio fondamentale sancito dalla legislazione statale secondo cui la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie da parte delle Regioni deve necessariamente avvenire mediante ricorso ad elenchi di idonei a tal fine predisposti, per affrancare le relative scelte da condizionamenti di carattere politico mediante la predefinitone dei requisiti e delle procedure di nomina di tali figure.

In proposito, vengono richiamate le disposizioni dettate dall'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); dagli artt. 1, 2, 5 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

dirigenza sanitaria); nonché dall'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria.

In particolare, il ricorrente argomenta che la legge delega n. 124 del 2015 e il d.lgs. 171/2016 hanno previsto un procedimento di nomina basato su una doppia selezione: la prima, diretta alla formazione di un elenco nazionale, istituito presso il Ministero della salute, in cui iscrivere tutti i soggetti idonei a ricoprire l'incarico de quo; la seconda, spettante alle Regioni e Province autonome, tesa alla nomina del direttore generale, da scegliersi nell'ambito di una rosa di candidati, costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, abbiano manifestato l'interesse all'incarico a seguito di apposito avviso pubblico. In via transitoria, fino alla costituzione di detto elenco nazionale, si applicano le procedure vigenti, anch'esse basate su un sistema di elenchi regionali di idonei.

La Corte costituzionale osserva in via preliminare:

- che la sentenza n. 251 del 2016, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge delega n. 124 del 2015, **fa salvi** i decreti legislativi già emanati, e ciò anche in ragione della prospettata possibilità *di soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione*;
- che la successiva adozione del decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126, integrativo e correttivo del d.lgs. 171/2016 non ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, giacché la norma impugnata, seppure ad efficacia temporale limitata, **ha già prodotto effetti**;
- che l'ampiezza della potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica coincide con quella di tipo concorrente, delineata dal Titolo V della Costituzione per le Regioni ordinarie in materia di tutela della salute, per cui *i principi generali della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana corrispondono ai principi fondamentali che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario*.

Nel merito, **la questione è fondata**.

Le disposizioni richiamate dal ricorrente come parametri interposti prevedono che la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale deve necessariamente e obbligatoriamente avvenire mediante ricorso agli elenchi di idonei predisposti a tale scopo. *La previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali è da ricondursi all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curricolari unitari. Tale esigenza è espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, data l'incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese*.

Le suddette disposizioni devono pertanto ritenersi **espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute**. Alla luce dei principi statali, con la norma impugnata la Regione Siciliana **ha oltrepassato i limiti** della competenza legislativa ad essa riconosciuta.

Il mancato aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei **non può giustificare** l'adozione di una disciplina temporanea ed eccezionale, che stabilisce il divieto di procedere alla nomina di nuovi direttori generali delle aziende sanitarie provinciali e, in caso di scadenza naturale dell'incarico, dispone la nomina di commissari. Siffatta disciplina **deroga** agli ordinari criteri per il conferimento degli incarichi in questione. La normativa statale dispone infatti che in mancanza dell'elenco regionale l'ente territoriale **deve attingere a quelli delle altre Regioni**, nelle more della costituzione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei (combinato disposto degli artt. 5 e 9 del d.lgs. 171/2016 e dell'art. 3 bis del d.lgs. 502/1992).

In favore della legittimità della norma regionale impugnata non vale neppure il richiamo, operato dalla stessa, all'art. 1 della legge della Regione Siciliana 2 agosto 2012, n. 43 in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione, giacché tale richiamo normativo risulta oscuro e inconfidente, *trattandosi di ipotesi diverse e non assimilabili a quelle disciplinate dalla norma impugnata*.

La Corte dichiara pertanto l'illegittimità dell'art. 3 della l.r. Sicilia 4/2017, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 17, lettere b) e c), dello statuto siciliano.